



**INGEGNERIA FORENSE |**

## NON SI PUÒ OPERARE SENZA CONOSCERE LE PROCEDURE

“L'ignoranza delle leggi apporta più dispute della conoscenza delle stesse”

**DI MASSIMO MONTRUCCHIO  
E PAOLO TABACCO\***

**Noi ingegneri abbiamo**, a volte, una visione lievemente distorta della realtà che ci circonda. Ciò potrebbe essere il frutto della frequentazione assidua e duratura di colleghi di diverse età e attitudini: abbiamo la tendenza a interpretare secondo i nostri principi gli eventi pubblici (talvolta anche quelli privati) che ci vedono protagonisti. Risulta evidente che una tale considerazione comportamentale (*etica*) influenza il nostro concetto di dovere (*deontologia*). La massima di Cicerone riportata nel titolo, tratta dal primo libro dell'opera *De legibus* scritta più di 2000 anni fa, è – o almeno dovrebbe essere – un monito per quegli ingegneri che svolgono l'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio o Periti o Consulenti Tecnici di Parte, cioè quella classe di tecnici che gravita intorno ai Tribunali (agli avvocati, ai giudici).

È infatti inconcepibile che un ingegnere operante nel campo giudiziario sia avulso da leggi e codici, essendo coinvolto in aspetti della professione che, per delicatezza e particolarità delle funzioni che svolge in quel campo, hanno riflessi sull'etica e la deontologia della professione. Quanto alla scarsa dimestichezza con pandette e codici, la scelta del **Gruppo di Lavoro Giurisdizionale del CNI**, coordinato dal Consigliere **Felice Monaco**, di promuovere un disciplinare *standard* tra gli Ordini e i Tribunali, pare un'azione decisamente sensata per non dire assolutamente necessaria. Ciò al fine di orientare i neo iscritti agli albi dei CTU dei Tribunali verso la frequenza di un corso base di apprendimento (di almeno 20h) e a un'attività di tirocinio, così da permettere loro di approcciarsi in modo informato alle tematiche della “professione” di ingegnere forense.

Per il secondo aspetto – l'etica e la deontologia professionale – l'obbligo per i neo iscritti agli Ordini di frequentare un corso di 5h sull'argomento appare interessante, ma ancora troppo blando e generico. L'etica e la deontologia per gli ingegneri forensi, proprio per la specifica pratica professionale, hanno bisogno di una marcia in più. Gli Ordini che hanno cominciato a prendere in considerazione gli ingegneri forensi come una parte non irrilevante del corpo degli iscritti si sono già dotati di specifici codici etico-deontologici per CTU, Periti e CTP.

### IL TEMA DELLA RESPONSABILITÀ

Uno specifico corso su questo argomento dedicato ai giovani che si iscrivono agli albi presso i Tribunali non può certamente essere considerato superfluo o inutile.

I giovani ingegneri dovrebbero sapere, infatti, che il tema della

responsabilità costituisce il fondamento di ogni rapporto interpersonale e, quindi, anche professionale. Allo “spondere” del diritto romano, vale a dire alla solenne dichiarazione di garanzia dell'adempimento di un'obbligazione, fa da contraltare il “respondere”, vale a dire la risposta solenne di essere pronto a garantire il ristabilimento di un equilibrio compromesso. Già il giuramento del CTU risponde a un atto

deontologicamente rilevante, il cui principio fondamentale è compendiato nell'agire secondo “scienza e coscienza”.

E qui comincia un distinguo non facilmente intellegibile per il giovane CTU perché il concetto di scienza si riferisce, evidentemente, all'esercizio della professione nel rispetto delle regole tecniche. Mentre il concetto di coscienza, a prescindere dalla *ratio* cattolica del termine, denota la natura eminentemente normativa della deontologia e dei suoi codici deontologici applicativi. Tanto per dire, norme a contenuto etico si trovano nella Costituzione (articolo 3), nel Codice Civile (artt. 1176, 1335 e 1337), e anche nel Codice di Procedura Civile (articolo 88).

Guardando al nostro Codice Deontologico, l'**articolo 4** (“Correttezza”) così recita: “L'ingegnere rifiuta di

accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi di organizzazione per l'adempimento degli impegni assunti”.

### LE GENERAZIONI FUTURE

È necessario che i giovani CTU sappiano che tale principio, che spesso viene considerato un inutile e ingombrante orpello anche dai CTU attempati, era presente già nel primo libro che trattò del tema della perizia giudiziaria ovvero “Il manuale di ingegneria legale per tecnici e giuristi” dell'avvocato **Arturo Lion**, pubblicato nel 1899. Qui si legge che il Codice di Procedura Civile, per quanto concerne i motivi di astensione obbligatoria da parte del perito, poneva gli interessi

morali ancor prima di quelli materiali. E si evidenziava che la norma sull'astensione interessava “al più alto punto l'onorabilità del perito”. Parole sublimi quanto desuete che, creando un ponte con il passato, è fondamentale far riemergere.

È poi necessario che i giovani CTU siano messi a conoscenza che i principali pericoli, per responsabilità etico-deontologiche formali, che possono provenire loro dalle incombenze peritali sono, oltre all'incompatibilità e all'incompetenza, quelle relative a giuramento, rispetto del contraddittorio, rispetto dei tempi di consegna degli elaborati, diffamazione, violazione della **privacy**, falso in perizia. E non sono pochi.

**\* COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO GIURISDIZIONALE DEL CNI**

